

ABE/GL/2014/09

22 settembre 2014

Orientamenti sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario

Orientamenti ABE sui tipi di test, verifiche o esercizi che possono portare a misure di sostegno ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle crisi del settore bancario

Oggetto degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 1022/2013 (il "regolamento ABE"). Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti, le autorità di risoluzione e tutti gli enti finanziari si conformino agli orientamenti loro rivolti. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero conformarsi agli orientamenti che si applicano loro integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di informativa

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a notificare all'ABE entro il 1° dicembre 2014 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a fornire le motivazioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione, esse sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate presentando il modulo fornito nella sezione 5 all'indirizzo

compliance@eba.europa.eu con il riferimento “ABE/GL/2014/09”. Le notifiche dovrebbero essere inviate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti e autorità di risoluzione.

4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell’ABE, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3.

Indice

Titolo I – Oggetto, ambito di applicazione e definizioni.....	7
Titolo II – Tipi di test, verifiche ed esercizi	8
Titolo III – Disposizioni finali e attuazione.....	9

Titolo I - Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. Conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento¹ ("direttiva 2014/59/UE"), i presenti orientamenti specificano i tipi di test, verifiche o esercizi che possono far emergere fabbisogni di capitale che potrebbero essere coperti mediante ricapitalizzazione pubblica, che non dà luogo a risoluzione, cui si fa riferimento a titolo eccezionale all'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), punto iii), della direttiva 2014/59/UE — purché siano rispettate tutte le altre condizioni specificate in tale articolo.

Definizioni

6. Ai fini dei presenti orientamenti, si intende per:
- "test": prove di stress che sono strumenti – coordinati a livello nazionale, SSM o unionale – disegnati per valutare la solidità di un gruppo di enti a fronte di ipotetiche tendenze [situazioni] sfavorevoli di mercato;
 - "verifiche": verifiche della qualità degli attivi, che consistono in valutazioni – coordinate a livello nazionale, di SSM o unionale – della qualità del sistema contabile o prudenziale di un gruppo di enti, che includono una valutazione del sistema di gestione dei rischi, la classificazione dei crediti, la valutazione delle garanzie, la gestione dell'istruttoria del credito e quella dei ritardi di pagamento (*arrears*);
 - "esercizi": test o verifiche coordinate a livello unionale e condotti su una popolazione di enti di varie giurisdizioni. La valutazione effettuata nell'ambito di tali esercizi si basa sulla coerenza, sulla trasparenza e sulla comparabilità dei risultati tra enti;

¹ GUUE L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

- d) “autorità competenti”: le autorità competenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto i) e dell’articolo 4, paragrafo 2, punto iv), del regolamento ABE.

Ambito e livello di applicazione

7. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti per istituire prassi di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, nonché assicurare l’applicazione comune, uniforme e coerente del terzo comma dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della direttiva 2014/59/UE.
8. I presenti orientamenti non influenzano né pregiudicano in alcun modo l’obbligo delle autorità competenti di verificare costantemente l’eventuale dissesto o il rischio di dissesto di un ente, conformemente ai rimanenti commi dell’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.

Titolo II – Tipi di test o verifiche

Caratteristiche principali di un test o di una verifica

9. Le principali caratteristiche di un test o di una verifica dovrebbero essere: una **tempistica**, un **ambito di applicazione**, un **orizzonte temporale** e una **data di riferimento**, un **processo di verifica della qualità**, una **metodologia comune** e, **se del caso, uno scenario macroeconomico e soglie minime di riferimento (*hurdle rate*)**, nonché un **periodo di tempo per far fronte alla carenza (*shortfall*)**.
10. Un test o una verifica dovrebbe avere una **tempistica** precisa, che comprende una data iniziale e una finale entro le quali gli enti soggetti al test o alla verifica forniscono alle autorità competenti i propri risultati. Esso dovrebbe anche prevedere un termine finale per la comunicazione (pubblicazione) dei risultati del test o della verifica da parte dell’autorità competente o del coordinatore dell’esercizio. Quanto agli esercizi, il coordinatore dovrebbe essere identificato in modo chiaro, e la procedura di coordinamento con tutte le autorità competenti e gli enti coinvolti dovrebbe essere definita e acquisita in modo inequivocabile prima dell’esecuzione del test o della verifica.
11. Un test o una verifica dovrebbero essere caratterizzati da un **ambito di applicazione** predefinito. Il gruppo di enti sottoposti al test o alla verifica dovrebbe essere definito in modo chiaro e dovrebbe contenere un campione rilevante di enti in termini di rischi e attività. Dovrebbe essere fornita anche una spiegazione delle motivazioni macroeconomiche e/o prudenziali che hanno determinato la scelta del campione. La motivazione può fondarsi su dati qualitativi assoluti o relativi, e corroborare la rilevanza del campione definito.
12. Un test o una verifica dovrebbero prevedere un **orizzonte temporale e/o una data di riferimento**. Un test o una verifica dovrebbero essere effettuati sulla base di dati di bilancio e

di vigilanza con riferimento a una data predefinita. Lo scopo dell'orizzonte temporale è quello di stabilire l'arco temporale lungo il quale si applicano gli scenari (ad esempio un determinato numero di anni). L'orizzonte temporale e la data di riferimento per il test o la verifica dovrebbero essere chiaramente indicati nella metodologia comune alla base del test o della verifica e dovrebbero incidere sul periodo di tempo richiesto per l'attuazione delle misure. L'orizzonte temporale e il periodo di tempo richiesto per attuare le misure possono dipendere dalle caratteristiche di rischio delle esposizioni analizzate e dal fatto se venga o meno condotto un test (prospettiva dinamica e a lungo termine) o una verifica (approccio momentaneo e a breve termine).

13. Un test o una verifica dovrebbero prevedere una scadenza per le autorità competenti entro la quale svolgere il proprio **processo di verifica della qualità** e valutazione, nonché fornire i risultati degli enti interessati al coordinatore di un esercizio. I dati, i metodi e le proiezioni delle banche dovrebbero essere soggetti a controlli diretti di plausibilità nell'analisi di garanzia della qualità, compreso un confronto con appositi parametri di riferimento. Ciò può comportare richieste di revisione dei dati e delle proiezioni delle banche nell'ambito del processo di garanzia della qualità (*quality assurance*).
14. Un test o una verifica dovrebbero essere accompagnati da una **metodologia comune** chiara e dettagliata. I **test** dovrebbero anche essere supportati da uno o più **scenari macroeconomici**. La metodologia, senza essere necessariamente un approccio basato sul superamento o il fallimento del test, dovrebbe includere anche una serie di soglie minime (*hurdle rates*) o indicatori che rappresentano i riferimenti quantitativi utilizzati per agevolare la valutazione di una appropriata azione di vigilanza a seguito del test, compresi i fabbisogni di capitale aggiuntivo. Alla conclusione del test o della verifica, gli enti dovrebbero trovarsi in una situazione che sia in linea con la soglia o le soglie minime (*hurdle rates*) definite nella metodologia alla base del test o della verifica. Da tale valutazione può emergere la necessità per gli enti di far fronte a un fabbisogno di capitale a seconda delle diverse soglie minime (*hurdle rates*). Quando viene individuato un fabbisogno di capitale, le autorità competenti dovrebbero invitare gli enti a far fronte a tale fabbisogno con mezzi privati, ossia attraverso aumenti di capitale privato o altre misure che l'ente dovrà intraprendere entro **un determinato periodo di tempo**, che dovrebbe essere definito nell'esercizio o secondo i criteri indicati nell'esercizio stesso.

Titolo III – Disposizioni finali e attuazione

I presenti orientamenti dovrebbero essere recepiti nelle prassi di vigilanza nazionali da parte delle autorità competenti entro il 1° gennaio 2015.